



Città di Foggia

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

ORDINANZA SINDACALE

nr. 3 del 13/01/2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per situazione di pericolo del cantiere edile della Società Cooperativa Edilizia Flora sito in via N. Nadi - viale L. Pinto foglio 79 particelle 1547-1549

IL SINDACO

VISTA la relazione di sopralluogo, effettuato in via Nedo Nadi – viale Luigi Pinto, redatta dal Comando di Polizia Municipale Nucleo Ecologia e Sanitario, prot. gen. n. 131701 del 27.11.2019, in cui si rileva il persistere dello stato di avanzato degrado igienico-sanitario ed ambientale in cui versa il cantiere edile della Cooperativa Edilizia Flora, con sede in viale Giovanni Gentile n. 29, interessato già in precedenza da numerose segnalazioni e verbali di P.L.;

VISTI i verbali dell'ASL/FG prot. 0081216 del 18/09/2019 ASL FG N138/I e prot. 0086348 del 02/10/2019 ASL FG N 138/P;

CONSIDERATO che da accertamenti effettuati in loco e da identificativi catastali, trattasi di immobili e terreni censiti in catasto così come di seguito indicati: foglio di mappa n. **79** particelle n. **1547-1549**;

RICHIAMATI:

- l'art. 50 comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che dispone, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, che le ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, disciplinante interventi "volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana ...";
- l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che attribuisce al sindaco, quale ufficiale di governo, l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, preventivamente comunicati al sig. Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

VALUTATA la piena sussistenza delle motivazioni che impongono al Sindaco di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di scongiurare tutte le situazioni di pericolo a salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, oltre che dell'ambiente, come previsto dal combinato disposto degli articoli 50 comma 5 e 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000

CONSIDERATO che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000

VISTO altresì, l'art. 24 dello Statuto del Comune di Foggia;

ORDINA

al Presidente ed al Vice Presidente della Società Cooperativa Edilizia Flora, come meglio generalizzati nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento, non soggetto a pubblicazione, in ottemperanza alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, di provvedere, senza indugio alcuno, all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell'area in cui ricade il cantiere edile, di proprietà superficaria della Cooperativa, sito in via Nedo Nadi e viale Luigi Pinto – foglio 79 particelle 1547-1549

DISPONE

- di notificare la presente ordinanza al Presidente ed al Vice Presidente della Società Cooperativa Edilizia Flora, come meglio generalizzati nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento, non soggetto a pubblicazione, in ottemperanza alla disciplina in materia di protezione dei dati personali
- che, previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Foggia, la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Foggia e sia immediatamente eseguita.

INFORMA

- che, ai sensi dell'art. 8 della Legge n°241/1990 e s.m.i., l'Amministrazione competente è il Comune di Foggia – Servizio Ambiente, che ha curato l'istruttoria del presente provvedimento;
- che gli atti istruttori che hanno portato all'adozione del presente atto sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico presso il ridetto ufficio comunale;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso.

AVVERTE

che la mancata ottemperanza della presente ordinanza comporterà la conseguente denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

È ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione oppure - in via alternativa - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni a decorrere dalla avvenuta notificazione.

La presente ordinanza è inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle Ordinanze del Sindaco, pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa al Comando di Polizia Municipale, al Servizio Ambiente, al Servizio Avvocatura e alla Protezione Civile, e per conoscenza, al Segretario Generale, all'Ufficio Archivio e Protocollo, all'Ufficio Territoriale del Governo, all'ASL. FG/3 - Servizio Igiene e Prevenzione

IL SINDACO

Franco Landella

